

CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 212 DEL 27/12/2021

Oggetto: Polizza assicurativa collettiva a copertura dei danni agli automezzi dei dipendenti in servizio per assolvere i compiti d'istituto – Art. 83 del CCNL – Biennio 2022-2023.
Determina a contrarre nomina del R.U.P. e aggiudicazione. CIG: ze934981b4

L'anno duemilaventuno il giorno Ventidue del mese di Dicembre presso la sede del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, sita in Ragusa Via Della Costituzione s.n., il Dirigente dell'Area Amministrativa Dott. Giovanni Gurrieri, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa n.647 del 31/10/2006, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 989 del 2.7.2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTE le note del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale prot. nn. 1374/2020, n. 3/2021, n. 461 del 22/04/2021 come integrata dalla nota n. 486 del 28/04/2021, nelle quali, tra l'altro, rispettivamente è riportato "... i Dirigenti dei Consorzi mandatari sono autorizzati a procedere all'adozione degli atti e delle Determine nelle materie di competenza di ciascuna Area..." , e "... le determine adottate dai Dirigenti di Area avranno una numerazione distinta da quelle adottate dal Direttore Generale, pertanto anche la pubblicazione all'albo pretorio sul sito istituzionale del Consorzio di competenza, dovrà avvenire in due sezioni distinte dedicate...";

PREMESSO:

- che la consistenza del parco mezzi del Consorzio è esigua rispetto alle necessità istituzionali e pertanto, al

fine di garantire il corretto funzionamento dei servizi erogati agli utenti degli uffici dell'Ente, risulta essenziale chiedere ai dipendenti del Consorzio l'uso dei mezzi propri per assolvere ai compiti d'istituto;

- che diversi/n. dipendenti del Consorzio: dirigenti, impiegati e operai a tempo indeterminato e a tempo determinato, si impegnano a utilizzare i propri automezzi per assolvere i compiti d'istituto loro assegnati e definiti dal Piano di organizzazione variabile;

- che mediante una stima presunta è stata calcolata la percorrenza chilometrica media annua effettuata da tutti dipendenti che concedono l'uso dei loro mezzi per assolvere i compiti d'istituto che ammonta complessivamente a circa 217.565 Km/anno;

- che, in conseguenza dell'alto numero di dipendenti e dell'esiguo parco mezzi dell'Ente, nell'utilizzo dei loro mezzi propri è elevato il rischio che possano incorrere in danni, circostanza già più volte successa in cui i danni date le difficoltà economiche dell'Ente sono sempre stati anticipati dai dipendenti e poi indennizzati con notevole ritardo dal Consorzio con fondi propri, gravando sul Bilancio dell'Ente;

VISTO l'art. 83 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica che stabilisce *"I Consorzi debbono stipulare, in favore di quei dipendenti che si impegnino ad utilizzare per ragioni di servizio l'automezzo di loro proprietà, polizze assicurative collettive, con franchigia di Euro 77,47, destinate a sollevare i dipendenti interessati dagli eventuali danni ai propri automezzi, causati da essi stessi per colpa in occasione degli spostamenti necessari allo svolgimento delle loro funzioni"*;

CONSIDERATO:

- che il Consorzio non dispone di alcuna copertura assicurativa Kasko;

- che occorre sollevare dal rischio il Consorzio e garantire i lavoratori della riparazione dei loro automezzi a seguito di incidenti per causa di servizio con certezza e celerità;

RITENUTO:

- necessario e urgente procedere all'individuazione della Compagnia di assicurazione a cui affidare il servizio assicurativo Kasko riferito ai dipendenti in missione o compiti d'istituto che tenga indenne il Consorzio nei casi in cui lo stesso risulti civilmente responsabile dei danni subiti dagli automezzi dei dipendenti, mentre per i danni cagionati a terzi garantiranno le polizze assicurative degli automezzi dei dipendenti;

- di dover attivare le procedure per la scelta del contraente e procedere in uno sia alla determina a contrarre sia all'aggiudicazione del servizio;

VISTO:

- l'art. 32, comma 2, del D. L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 31, comma 1 del D. L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. che impone alle stazioni appaltanti, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, la nomina di un responsabile unico del procedimento (RUP), che può essere individuato nella persona del Geom. Francesco Cirmi, responsabile tecnico in servizio presso l'Area Tecnica del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa che è in possesso dei requisiti e delle competenze professionali richieste dalle vigenti normative che regolano la materia, autorizzando lo stesso, previa acquisizione della dichiarazione della insussistenza di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D. L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 bis della L. 241/1990, ad attivare tutte le procedure preliminari e propedeutiche relative all'affidamento del servizio di che trattasi;

- l'art. 36, comma, 2 lett.a) del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture di importi inferiori alla soglia di 40.000 euro;

VISTA la Deliberazione n. 1375 del 03/03/2016 con la quale è stato affidato il servizio di brokeraggio e mediazione assicurativa alla Società ASSITECA SpA – Filiale di Catania - con sede in Via Fimia n.66 – 95128 Catania;

CONSIDERATO:

- che la valutazione del contratto di servizi assicurativi in questione presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perchè si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e la materia nella sua specificità presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

- che tale attività non può essere svolta da personale interno all'Ente in virtù della specifica competenza tecnica richiesta, della necessaria, costante e specifica formazione professionale;
- che l'apporto del Broker assicurativo appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale proprio per la propria specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di fornire, nella fase di scelta del contraente, le migliori formule assicurative presenti sul mercato;
- che l'attuale broker del Consorzio di Bonifica ASSITECA SpA si è attivato per l'analisi delle motivazioni della compagnia assicurativa Unipol Sai SpA in merito all'elaborazione della necessaria indagine di mercato finalizzata alla valutazione dell'attuale situazione assicurativa generale e di rischio del Consorzio legato alla specifica sinistrosità;
- che in assenza di parametri di raffronto messi a disposizione da altre compagnie, sentito il broker del Consorzio, il corrispettivo del servizio nonché gli elementi normativi di polizza sono stati determinati in ragione della conoscenza specialistica del ramo assicurativo, in considerazione delle attuali condizioni di mercato, in base ai dati dimensionali dell'Ente, in ragione delle garanzie richieste, della consistenza numerica dei mezzi dei dipendenti consortili e della sinistrosità locale al fine di proporre un prodotto sostenibile che nel contempo garantisca all'Ente le migliori condizioni normative ed economiche;

VISTA l'offerta formulata da ASSITECA SpA prot. n. 5054 del 02/09/2021, inerente la polizza proposta da stipulare con la compagnia assicurativa UNIPOL SpA, il cui premio annuo lordo ammonta a € 5.044,00 dal quale detratta la tassazione in ragione del 13,50% il premio annuo netto ammonta a € 4.444,05;

RITENUTO per ragione di maggior economicità, efficienza ed efficacia, nell'interesse dell'Ente, congruo il premio lordo annuo di €5.044,00 e di procedere, per il biennio 2022-2023, all'attivazione della polizza proposta dal broker ASSITECA SpA affidandogli il servizio inerente la stipulazione con la compagnia assicurativa Unipol Sai SpA della polizza assicurativa collettiva a copertura dei danni agli automezzi dei dipendenti in servizio per assolvere i compiti d'istituto – Art. 83 del CCNL per l'importo complessivo pari a €10.088,00 al lordo della tassazione;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di €10.088,00 va rendicontata al Cap. 154 del corrente Bilancio Consortile suddivisa negli esercizi 2022-2023;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopra detto, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale "2022-2023 adottato con delibera consortile n. 50 del 29/04/2021 ed approvato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con D.R.S. n. 1147 del 19/07/2021;

DETERMINA

DI CONTRARRE ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture di importi inferiori a euro 40.000;

DI NOMINARE ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii. Responsabile unico del procedimento per l'affidamento del "Servizio di supporto alla gestione amministrativa e contabile del servizio idrico dell'acquedotto rurale S. Rosalia per l'anno 2021" il Geom Francesco Cirmi dipendente del Consorzio n.8 Ragusa;

DI AFFIDARE alla Società ASSITECA SpA – Filiale di Catania - con sede in Via Fimia n.66 – 95128 Catania – p.IVA 09743130156, per il biennio 2022-2023 il servizio inerente la stipulazione con la compagnia assicurativa Unipol Sai SpA, della polizza assicurativa collettiva a copertura dei danni agli automezzi dei dipendenti in servizio per assolvere i compiti d'istituto – Art. 83 del CCNL per l'importo complessivo pari a €10.088,00 al lordo della tassazione;

DI IMPEGNARE per i motivi di cui in premessa, a favore del Broker assicurativo ASSITECA SpA, per il biennio 2022-2023 l'importo della spesa complessiva pari a €10.088,00 scaturente dalla presente determina;

DI IMPUTARE la spesa complessiva pari a €10.088,00 al Cap. 154 del Bilancio Consortile suddivisa negli esercizi 2022-2023;

DI DARE MANDATO al Settore Ragioneria del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa di liquidare e pagare l'importo contrattuale alla Società ASSITECA SpA – Filiale di Catania - con sede in Via Fimia n.66 – 95128 Catania a presentazione della polizza e contestuale avviso di pagamento;

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Giovanni Gurrieri